

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 27

Adunanza 13 luglio 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BIBIANA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. (D.C.C. N. 14 DEL 27/04/2010) - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 752 – 26072/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI e ALESSANDRA SARTORIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Bibiana:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.I., approvato con Deliberazione G. R. n. 24-26093 del 14/06/1983 e successivamente modificato con le Varianti strutturali, approvate rispettivamente con Deliberazione G. R. n. 54-31995 del 31/01/1994 e n. 36-8110 del 22/04/1996;
- ⇒ ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 4 del 27/01/1999, n. 20 del 10/07/2001, n. 38 del 13/09/2004, n. 2 del 31/01/2005, n. 18 del 05/04/2007 e n. 28 del 07/09/2007 sei varianti parziali al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 14 del 27/04/2010, il Progetto Preliminare di un'ulteriore Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 01/06/2010 (*prat. n. 66/2010*) per il pronunciamento di

compatibilità previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 2.358 abitanti nel 1971, 2.733 abitanti nel 1981, 2.616 abitanti nel 1991 e 2.856 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend demografico positivo nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 1.869 ettari. La conformazione fisico – morfologica evidenzia un territorio sub – pianeggiante (69% del territorio comunale ha pendenze inferiori al 20%) localmente sono presenti porzioni di territorio con pendenze più elevate. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 468 ettari rientrano nella “Classe II” sono presenti 473 ettari di “Aree boscate” e 1.022 ettari di “Vigneti, frutteti e noccioleti”;
- ⇒ risulta compreso nel Circondario di Pinerolo, sub-ambito “C.M. della Val Pellice”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- ⇒ sistema produttivo: appartiene all'ambito di valorizzazione marginale denominato “Bacino di Cavour” individuato all'art 10.3 del P.T.C.;
- ⇒ è individuato dal P.T.C. come “Centro storico di interesse provinciale ”;
- ⇒ fa parte del *Patto Territoriale del Pinerolese* (insieme ad altri 48 Comuni, a 3 Comunità Montane, a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Pinerolo ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 156 e n. 157;
  - è interessato da alcuni progetti in fase di studio previsti dal P.T.C.;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal T. Pellice, dal Rio Grana e dal Rio Marone il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - è attraversato dalle acque pubbliche della Balera Via Vecchia e dalla Comba Traversero;
- ⇒ tutela ambientale:
  - 308 ettari del territorio comunale sono individuati come “aree di pregio ambientale” dal P.T.C.;
- ⇒ è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in classe 2 dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare delle Variante Parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 14 del 27/04/2010 di adozione, conseguenti all'annullamento, espresso dal Tribunale Amministrativo Regionale della Variante normativa, approvata con deliberazione Giunta Regionale n. 54-31995 del 31/01/1994, a seguito dell'accoglimento di un ricorso avviato nello stesso anno, in opposizione alle modifiche “ex officio” introdotte dalla Regione in sede di approvazione alle Norme Tecniche di Attuazione. A seguito della Sentenza, emessa in data 15/01/2010, vigono le norme approvate nel 1983;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, intende provvedere alla parziale reintroduzione delle norme decadute a seguito della suddetta sentenza emessa. Le modifiche proposte, necessarie ad aggiornare il Piano vigente, ai riferimenti normativi intercorsi dall'approvazione dello stesso ad oggi, riguardano:

- richiamo alla L.R. 56/77 ed alle successive modifiche ed integrazioni, contenuto negli articoli 3, 4, 5, 8, 11, 13 (p.to 10), 24 e 29;
- adeguamento alla normativa di carattere idrogeologico e sismico, contenuto negli articoli 14 e 15;
- riferimento alle normative vigenti in materia di commercio (art. 10), distanze stradali (art. 20), zone di recupero (art. 27) e barriere architettoniche (art. 37);
- precisazioni in merito agli interventi di ristrutturazione edilizia (art.13) ed all'attuazione mediante strumento urbanistico esecutivo (art. 16);
- inserimento dell'art. 44, di recepimento della normativa vigente per l'utilizzo dei locali sottotetto;
- modalità di calcolo e definizione di alcuni parametri (art. 7);
- semplificazione delle norme per la costruzione di edifici pubblici (artt. 25 e 39);
- inserimento dell'articolo 45, destinato a normare la costruzione di bassi fabbricati e la verifica dei riferimenti a questo collegati contenuti nell'articolo 17;
- modifica dell'articolo 30, inerente gli ampliamenti delle industrie in zona propria;
- riscrittura dell'articolo 29, realizzata al fine di consentire una migliore comprensione delle norme e correggere i riferimenti di legge;

La Variante riporta la verifica del rispetto dei parametri di Variante Parziale ed indica le cause di esclusione dall'assoggettamento della stessa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 *“Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica”*;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 16/07/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 01/07/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli

Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale del Comune di Bibiana, adottato con deliberazione del C.C. n. 14 del 27/04/2010, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.I. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Bibiana la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta